

“ASSOCIAZIONE PORTATORI DISPOSITIVI IMPIANTABILI CARDIACI”

A.P.D.I.C.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita con sede in Bologna (BO), presso Ciro Lomastro, Via S. Isaia n.6/3, e recapito operativo presso l'Istituto di Cardiologia, ambulatorio di Aritmologia, pad. 21, Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna. L'Associazione di volontariato costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“ASSOCIAZIONE PORTATORI DISPOSITIVI IMPIANTABILI CARDIACI” – in sigla A.P.D.I.C.**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale allo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con altre strutture pubbliche o private - allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai dispositivi impiantabili, per la promozione del benessere fisico, mentale e sociale dei pazienti trattati con dispositivi cardiaci impiantabili.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dell'intera comunità dei pazienti trattati con dispositivi impiantabili e le loro famiglie, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della collettività, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti azioni organizzate sui seguenti assi per perseguire gli obiettivi istituzionali:

- Asse informativo

Raccolta, verifica e diffusione di informazioni aggiornate sugli aspetti particolari legati alla terapia con un dispositivo impiantabile, per sensibilizzare il comportamento delle istituzioni alla rimozione delle “barriere burocratiche” e delle discriminazioni attualmente presenti in molteplici aspetti della quotidianità (ticket, patente, percorsi appositi per le certificazioni di idoneità o di invalidità ...).

- Asse organizzativo

Promozione di iniziative di informazione e formazione a favore dei pazienti, in collaborazione con il sistema sanitario, che permettano al paziente di essere parte attiva nella terapia delle patologie in trattamento (*patient empowerment*).

- Asse culturale e divulgativo

Diffusione della conoscenza della terapia con dispositivi impiantabili come base del patient empowerment, anche mediante la costituzione di un sito web attraverso il quale le persone interessate possano ottenere informazioni, scambiare esperienze personali, aggiornare le conoscenze sui dispositivi.

- Asse della ricerca

Azioni volte a favorire la comprensione delle necessità delle persone trattate con dispositivi impiantabili

e la realizzazione di nuove tecnologie dirette a soddisfarle. Viene sostenuta la ricerca per migliorare la qualità di vita e orientare lo sviluppo tecnologico verso finalità di valore pratico ad alto impatto individuale e sociale.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati l'Associazione, inoltre, intende:

- promuovere o sostenere eventi divulgativi (conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento);
- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività istituzionali promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e associazioni;
- condurre o sostenere, anche economicamente, studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo istituzionale;
- curare la pubblicazione di bollettini e di materiale informativo, in formato cartaceo o elettronico, per la diffusione più ampia ed efficace possibile delle informazioni utili per la promozione del benessere fisico, mentale e sociale dei pazienti portatori di dispositivi impiantabili;
- esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Le attività istituzionali sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie offerte dagli aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 3

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le donazioni di non modico valore e i lasciti testamentari sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4

Anno sociale – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo è incaricato di predisporre il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo verranno depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6

Categorie di soci

I soci si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci sostenitori.

Sono soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo e versano regolarmente la quota associativa annuale.

Sono soci ordinari coloro che chiedono di aderire all'associazione condividendone gli scopi istituzionali ed in regola con il versamento della quota associativa annuale ordinaria.

Sono soci sostenitori coloro che chiedono di aderire all'associazione e che anche attraverso il versamento volontario di una quota associativa annuale superiore favoriscono lo sviluppo delle attività istituzionali.

La classificazione degli associati in diverse categorie non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri, salvo quanto già indicato in merito al pagamento della quota associativa.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono da ritenersi facenti parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il mese di febbraio dell'anno di

- riferimento;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 9

Soci onorari

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più associati, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell'ambito degli scopi dell'associazione o per il significativo contributo dato all'associazione con lasciti, donazioni o attività personale.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell'associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È l'organo sovrano dell'Associazione.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo, relativamente ad ogni esercizio;
- provvede alla elezione ed alla eventuale revoca del Presidente e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno - entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre - per l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da

spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del socio, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (nella sede o altrove), della data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire, comunque, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto il giudizio comportamentale delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente possono essere revocati dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti l'amministrazione dell'Associazione.

Art. 13

Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea degli associati e conseguente elezione del Presidente e dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 14

Decadenza e cessazione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15

Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per posta elettronica con comunicazione di effettiva lettura da parte dell'interessato, non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce comunque almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e per la redazione del rendiconto economico.

Art. 16

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono normalmente a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto o che quest'ultima modalità venga richiesta da un terzo dei componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario vengono sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che sono intervenuti e vengono conservati agli atti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso e specificata la connessa motivazione.

Art.17

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, a maggioranza relativa dei voti espressi validi.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati per un mandato di tre anni in sincronia con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiedere e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo; esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Non possono essere eletti nel Collegio dei revisori i consiglieri eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 19

Comitati e gruppi di lavoro

Possono essere costituiti comitati e gruppi di lavoro per iniziative e temi rientranti nel campo delle azioni dell'Associazione.

I comitati e i gruppi di lavoro vengono attivati con atto autorizzativo del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 21

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 22

Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi associativi o da almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 11.

In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.